



Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO DI
ALESSANDRIA**

SCHEMA DI CONTRATTO

Codice Unico di Progetto (CUP): C36J21000020006

Codice Identificativo di Gara (CIG): B772F30288

Tra

L’ **UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE** (P.IVA 01943490027 – C.F. 94021400026), con sede in Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, in persona de _____, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, **“Amministrazione” o “UPO”**)

e

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, C.F.: _____, partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla via _____, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente **"appaltatore"**.

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO DI IMPRESE

- il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, C.F.: _____, partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla via _____, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario/stabile di imprese, costituito con atto del notaio _____, in _____, Repertorio n° _____ in data _____, tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____

Impresa - 2 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____

Impresa - 3 _____
C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____

unitamente con il proprio staff tecnico composto da _____

oppure

con indicato in sede di offerta, quale progettista, il seguente soggetto

oppure

con la seguente mandante, quale soggetto qualificato per la progettazione:

Professionista / Società tra professionisti / Società di ingegneria / RTP / Consorzio stabile ex art. 66 D.lgs. 36/2023 - quale soggetto qualificato per la progettazione

C.F.: _____, Partita I.V.A. _____
con sede in _____, Via _____, n° _____

(in seguito, congiuntamente **“le Parti”**);

PREMESSO CHE

- con decreto di decisione a contrarre n. _____ del _____, l'UPO ha deciso di affidare la progettazione esecutiva, mediante l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (metodologia BIM), comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo campus universitario di Alessandria;
- L'appalto è affidato sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) validato e approvato dalla stessa stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Le previsioni ivi contenute dovranno essere “ingegnerizzate” dall'appaltatore in fase di progettazione esecutiva;
- Detto PFTE, realizzato da _____, è stato approvato con deliberazione n. _____ del _____;
- l'UPO, avvalendosi di INFRATRASPORTI.TO s.r.l. per l'esercizio di attività di committenza ausiliaria, ha pubblicato un bando per l'affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, al fine di affidare mediante appalto integrato la progettazione esecutiva e l'esecuzione

dei lavori per la realizzazione del nuovo campus universitario di Alessandria;

- all'esito della pubblicazione del bando sono pervenute n. _____ offerte;
- in data _____ è stata formulata la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice in capo a _____ con sede in _____, per un importo complessivo di € _____, oltre IVA di legge, di cui € _____ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- è stata effettuata la verifica dei requisiti dell'Appaltatore prescritti dalla normativa con esito positivo;
- in virtù dell'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

- 1.1** Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2** L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le clausole e le condizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato speciale d'appalto (e annessa Relazione CAM), nel Capitolato informativo nonché in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante.
- 1.3** L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la progettazione e la realizzazione dell'intervento in oggetto, di essere a conoscenza del fatto che l'opera riveste carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto avuto riguardo al rispetto del cronoprogramma generale di attuazione dell'iniziativa nel suo complesso e al rispetto dei tempi per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e, quindi, di essere a conoscenza delle facoltà di procedere che la stazione appaltante si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'aggiudicatario.
- 1.4** L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta (ivi compresi autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati già espressi con atti pubblici o recepiti in questi nonché le eventuali prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso), della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, di ogni altra circostanza che interessi i lavori e in generale il complesso di incarichi oggetto di affidamento (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori), compresi gli oneri in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
- 1.5** L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, **accetta senza riserva alcuna l'attività progettuale svolta in precedenza**, rappresentata dal PFTE approvato e posto a base di gara, ai sensi dell'art. 41, comma 8, lett. d), secondo periodo, del D.Lgs 36/2023 e smi.
- 1.6** L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle circostanze imprevedibili di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023.
- 1.7** La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto e del progetto posto a base di gara. Con l'accettazione dei lavori l'aggiudicatario dichiara di possedere i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere a perfetta

regola d'arte.

- 1.8** L'Amministrazione si impegna a fornire all'Appaltatore tutta la documentazione in suo possesso al fine del corretto espletamento dell'appalto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

- 2.1** La prestazione ha per oggetto **(i)** la Progettazione Esecutiva, mediante l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (metodologia BIM), comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP/PSC), e **(ii)** l'esecuzione, dei lavori di realizzazione del nuovo campus universitario di Alessandria, individuati nel Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) posto a base di gara e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

- 3.1** Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € _____, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
- 3.2** L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
- a. _____ € per la progettazione esecutiva comprensiva di CSP/PSC;
 - b. _____ € per i lavori (al netto dei punti c. e d.);
 - c. _____ € oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.;
 - d. _____ € per costo della manodopera.
- 3.3** L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Bando e al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte amministrativa e al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica.
- 3.4** L'appalto è affidato a Corpo, come riportato nel Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa.
- 3.5** Tutti gli importi di cui al presente contratto e di cui alla documentazione di gara si intendono espressi in Euro e, ove non diversamente specificato, devono intendersi al netto dell'IVA.
- 3.6** In caso di discordanza tra un valore espresso in cifre e in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione (art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924, determinazione AVLP n. 3 del 2 agosto 1999).

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

- 5.1** A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio fisico in _____, presso _____, alla via _____, n. _____ e domicilio digitale al seguente indirizzo PEC _____.
- 5.2** A tale domicilio, valido per l'intera durata del contratto, verranno effettuate tutte le comunicazioni, intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente dal presente Contratto. Ogni variazione al domicilio indicato deve essere notificata tempestivamente all'Amministrazione.

Art. 6 – Rappresentante dell'appaltatore e direttore del cantiere

6.1 L'appaltatore dichiara (nel caso in cui non conduca i lavori personalmente) che il soggetto cui conferisce mandato con rappresentanza è _____, i cui recapiti sono di seguito riportati: Tel. _____, PEC _____.

6.2 L'Appaltatore individua anche il nominativo del soggetto che, in caso di temporanea assenza del soggetto cui conferisce il mandato ai sensi del precedente comma, sostituisce il suo rappresentante.

6.3 La stazione appaltante si riserva la facoltà di esigere la sostituzione del rappresentante dell'Appaltatore nel caso di gravi ed ingiustificati motivi, senza che per tale ragione spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

6.4 L'appaltatore si impegna a nominare, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, dichiara il direttore tecnico di cantiere è _____, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto (Parte Amministrativa).

6.5 In caso di appalto affidato a RTI o ad un consorzio, l'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6.6 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza.

6.7 L'amministrazione, con atto del responsabile unico del progetto di realizzazione del lavoro, può imporre all'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per tale ragione spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il responsabile unico del progetto, su motivata indicazione del Direttore dei Lavori ovvero sentito il medesimo, ha facoltà, previa contestazione all'Appaltatore, di disporre l'allontanamento del direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per incapacità, grave negligenza o indisciplina.

6.8 Ogni variazione relativa alle persone individuate dall'appaltatore come rappresentante e come direttore tecnico di cantiere deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

Art. 7- Termini di esecuzione – penali e premio di accelerazione

7.1 Il PE dovrà essere consegnato entro e non oltre il termine di 120 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data del verbale delle operazioni di avvio. Si applica l'art. 14 del Capitolato Speciale di appalto (Parte Amministrativa).

7.2 I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di 720 giorni naturali consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si applica l'art. 30 del Capitolato Speciale di appalto (Parte Amministrativa).

7.3 Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1,5 per mille dell'importo contrattuale. L'importo della penale così determinato si applicherà con deduzione dell'importo dal conto finale. Si applica l'art. 45 del Capitolato Speciale di appalto (Parte Amministrativa).

7.4 Nell'ipotesi in cui il valore della penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'UPO potrà promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

7.5 In ogni caso, oltre all'applicazione della penale pecuniaria, è in diritto dell'Amministrazione esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza del ritardo.

7.6 Ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del D.lgs. 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ai sensi dell'art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto, (Parte Amministrativa).

Il premio è corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 8 – Sospensione dei lavori

8.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

8.2 Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8.3 Le sospensioni dei lavori sono disciplinate dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e smi e dall'art. 8 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. nonché dall'art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto (Parte Amministrativa). Ai sensi del comma 3 del citato art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e smi, nell'ambito del

presente contratto d'appalto le sospensioni sono disposte dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.

8.4 Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo o comunque un periodo superiore a sei mesi complessivi, si applica quanto indicato dall'art. 121, comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

8.5 Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6, del D.lgs. 36/2023, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 9 – Oneri a carico dell'Appaltatore

9.1 Oltre agli oneri previsti in capo all'Appaltatore dall'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto (Parte Amministrativa), in osservanza alle disposizioni legislative e al capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa e Parte tecnica, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

9.2 Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.3 L'Appaltatore risponde direttamente nei confronti della Stazione appaltante in relazione al corretto svolgimento dell'appalto, ivi compreso per l'adeguatezza degli elaborati progettuali predisposti rispetto alle richieste dell'Amministrazione e rispetto ai termini di consegna

9.4 Ai sensi dell'art. 117, comma 10, D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore assume la responsabilità per i danni che l'UPO dovesse subire nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nonché il rischio di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle opere, mediante polizza assicurativa n. _____ rilasciata conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto (Parte Amministrativa), con relativo Allegato e Appendice, rilasciata dalla Società _____, in data ___/___/_____, valida fino alla data di missione del certificato di collaudo provvisorio.

9.5 L'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso cognizione dello stato dei luoghi e delle opere da eseguire e di assumere, come in effetti assume, la piena responsabilità della completa esecuzione dei lavori. Il medesimo si impegna a eseguire le opere adottando ogni misura e cautela per arrecare il minore disturbo possibile alla collettività.

9.6 Nello svolgimento delle attività da progettare nonché da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, l'Appaltatore si impegna a prestare particolare cura ed attenzione nei confronti di tutte le attività circostanti ed alle possibili interferenze con le stesse, nonché

all'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

9.7 L'appaltatore ed i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione esecutiva sono tenuti a garantire la massima riservatezza relativamente a tutta la documentazione relativa o comunque connessa al presente appalto; tutte le informazioni sono da considerarsi strettamente riservate e dunque essi non potranno darne comunicazione ai terzi per nessuna ragione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, né farne uso proprio al di fuori dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

9.8 L'Appaltatore si obbliga a garantire che detta riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'appaltatore è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto/all'intervento, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

9.9 Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'appaltatore ne sarà responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 10 - Contabilità e pagamenti

10.1 Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolata distintamente sul valore della progettazione sul valore del contratto di lavori, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'anticipazione del prezzo è corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Per l'erogazione dell'anticipazione è stata costituita apposita garanzia con _____, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, secondo quanto previsto dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto (Parte Amministrativa).

10.2 L'ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, relativo alla prestazione di progettazione sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- 40% alla consegna degli elaborati completi del progetto esecutivo per essere sottoposti al procedimento di validazione;
- 60% dopo esito positivo delle verifiche progettuali ed emissione del verbale di validazione da parte del Rup.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario, di cui all'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore.

Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.

Il pagamento di cui ai periodi precedenti è effettuato in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario o dei referenti della progettazione. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Si applica l'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

10.3 Per ciò che concerne i lavori, le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € _____ (oltre IVA), pari al 10% del corrispettivo previsto per l'esecuzione dei lavori. In occasione di ciascun pagamento, saranno recuperate le somme corrisposte a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 125 del Codice. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

10.4 Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

10.5 Il pagamento della rata di saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione dell'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 117, comma 9 del Codice. La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale previa emissione del certificato di pagamento è, in ogni caso, subordinata all'emissione e sottoscrizione del Certificato di Collaudo di cui al successivo art. 12.

10.6 Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10.7 In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ai sensi del D.lgs. 231/2002.

10.8 Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

10.9 I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____.

Art. 11 – Revisione prezzi

11.1 Le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi sono valutate ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

11.2 La revisione prezzi si applica nel caso in cui si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento all'art. 59 del Capitolato Speciale di Appalto (Parte Amministrativa).

11.3 La S.A. procede a verificare la variazione del costo del contratto con cadenza trimestrale.

Quando, in occasione della verifica di cui sopra, si realizza la condizione di cui al comma 2, il D.L. provvede all'accertamento e lo comunica al RUP e all'appaltatore.

Art. 12 – Collaudo dei lavori

12.1 Ai sensi dell'art. 116 D.lgs. 36/2023, il Certificato di Collaudo deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità individuati dall'Allegato II.14, per il quali il termine può essere elevato sino ad un anno, e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

12.2 Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e l'organo di collaudo (se presente) e in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Stazione Appaltante di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.

Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, così come previsto dall'art. 116, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

12.3 Alla data di emissione del Certificato di Collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 117, D.Lgs. n. 36/2023.

12.4 In sede di collaudo, il Direttore dei Lavori:

- a) fornisce i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

Il Collaudatore, all'emissione del Certificato di Collaudo, potrà anche procedere a trattenere dalla rata di saldo importi a titolo cautelativo in attesa dell'esito positivo dei collaudi stagionali impiantistici. All'esito positivo dei suddetti collaudi, accertato dalla Direzione Lavori, il Responsabile unico del progetto, sentito il Collaudatore, procederà allo svincolo degli importi trattenuti a titolo cautelativo.

12.5 E' in facoltà dell'UPO richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. In tal caso, trova applicazione l'art. 48 del Capitolato Speciale di Appalto, Parte Amministrativa.

Art. 13 – Subappalto

13.1 Per ciò che concerne la progettazione esecutiva, in ragione delle specifiche caratteristiche del contratto e della natura intellettuale e strettamente fiduciaria dell'incarico, il subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei Contratti, è escluso.

Per le medesime ragioni sopra riportate, ex art. 119, comma 17, D.lgs. 36/2023 per la progettazione esecutiva non è ammesso il subappalto a cascata.

13.2 Si precisa che, ai sensi dell'art. 119, comma 3, D.lgs. 36/2023, non è da considerarsi subappalto l'affidamento di singole prestazioni accessorie o sussidiarie che non richiedono competenze esclusive

o certificazioni abilitanti diverse dai requisiti previsti per legge, né le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto.

13.3 I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto (Parte Amministrativa).

13.4 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

13.5 L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13.6 Ai sensi dell'art. 119, comma 11, D.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- c. su richiesta del subcontraente, se la natura del contratto lo consente.

Al di fuori di detti casi, l'amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 14 – Garanzia per l'esecuzione e obblighi assicurativi

14.1 Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto (Parte Amministrativa), l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione n. _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari al ___ per cento (___%) dell'importo contrattuale.

La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste dall'art 18 del Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa e dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

14.2 Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

14.3 Ai fini dello svolgimento dell'attività di progettazione, l'Appaltatore ha prestato all'Amministrazione una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, con la compagnia _____, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata

dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione a motivo di errori od omissioni al progetto.

La garanzia è prestata nella misura e con le prescrizioni previste dall'articolo 117 del Codice dei contratti e qualora non corrispondente alla polizza obbligatoria prevista dall'art. 3, comma 5 lett. e) del d.lgs. 13 agosto 2011 n. 138, sarà opportunamente integrata secondo le indicazioni della stazione appaltante.

14.4 Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha prestato all'Amministrazione una polizza di assicurazione secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 117, comma 10 del Codice e dall'art. 20 Capitolato Speciale d'appalto (Parte Amministrativa), stipulata con la compagnia _____, che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 117 comma 11 del Codice. L'esecutore dei lavori stipula altresì una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente

15.1 Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

15.2 E' esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del Codice dei contratti.

Art. 16. Collegio Consultivo Tecnico

16.1 E' prevista la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico ai sensi e con le modalità di cui all'art. 215 del Codice, all'Allegato V.2 e di cui all'art. 67 del Capitolato Speciale d'appalto (Parte Amministrativa), composto da n. 5 membri, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

Art. 17 - Risoluzione e recesso del contratto

17.1 Il contratto potrà essere risolto secondo le condizioni e con le modalità di cui all'art. 122 "Risoluzione" del D.lgs. 36/2023, fermo restando la facoltà in ogni caso di agire per il risarcimento dei danni subiti. In tali casi si procede ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.

17.2 Ai sensi dell'art. 122, comma 4, l'esecuzione delle prestazioni deve altresì ritenersi ritardata per negligenza dell'appaltatore nelle seguenti ipotesi:

i) ritardo dell'appaltatore nella consegna del progetto esecutivo completo per l'approvazione da parte della Stazione appaltante e per la prima emissione del progetto completo, ovvero ritardo sulle scadenze intermedie statuite nel programma esecutivo della progetto esecutiva per una percentuale superiore al 20% (20 giorni naturali consecutivi ogni 100) del tempo contrattuale per la progettazione. In tal caso la risoluzione opererà nel caso in cui permanga l'inadempimento dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi per compiere le prestazioni oggetto di contestazione, fermo restando il pagamento delle penali ed il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei danni;

ii) ritardo imputabile all'appaltatore rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori e sulle scadenze intermedie inderogabili di cui all'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto (Parte Amministrativa), ovvero sulle scadenze intermedie esplicitamente statuite nel programma esecutivo dei lavori, superiore al 20% (venti ogni cento giorni naturali consecutivi) del tempo contrattuale. In tal caso la risoluzione opererà nel caso in cui permanga l'inadempimento dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi per compiere i lavori oggetto di contestazione, fermo restando il pagamento delle penali ed il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei danni.

17.3 Oltre alle fattispecie di cui ai precedenti commi, il presente contratto potrà altresì essere risolto, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione e senza assegnare alcun termine per l'adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- a) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% (dieci per cento) previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- b) intervenuta mancanza, nei confronti dell'appaltatore, durante la vigenza del contratto, dei requisiti di ordine generale richiesti nel Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e smi;
- c) cessione da parte dell'appaltatore del contratto, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante (al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e smi);
- d) subappalto non autorizzato o violazione delle norme regolanti il subappalto;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancata approvazione del progetto esecutivo per ragioni imputabili al Progettista che l'ha redatto;
- i) conseguimento da parte dell'appaltatore di un ritardo nella consegna del **Piano di lavoro** di cui all'art. 11 Capitolato speciale d'appalto (Parte Amministrativa) di **oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** rispetto al termine indicato al medesimo art. 11;

- j) conseguimento da parte dell'appaltatore di un ritardo nella consegna del **Piano di Gestione Informativa (PGI)** di cui all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto (Parte Amministrativa) **di oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** rispetto al termine indicato al medesimo art.12;
- k) quando l'appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- l) quando l'appaltatore modificasse la composizione del Gruppo di lavoro indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
- m) in caso di reiterata violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di appalto o delle disposizioni impartite dal Direttore Lavori riguardo alle modalità ed ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposto dagli stessi provvedimenti;
- n) in caso di gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- o) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto si espressamente comminata, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.

17.4 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, la Stazione appaltante può recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 "Recesso" del D.lgs. 36/2023, in qualunque momento mantenendo indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere e dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

17.5 Il diritto di recesso è esercitato ai sensi dell'art. 123 del Codice Appalti.

17.6 Nei casi di risoluzione ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione di inefficacia dello stesso, nonché nei casi di liquidazione, nonché in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 216, commi 2 e 3 del Codice.

17.7 In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, così come in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto, ivi compreso il caso di recesso, l'Amministrazione manterrà la proprietà dei modelli condivisi in ACDat e consegnati giusta previsione del Capitolato informativo. L'Amministrazione potrà utilizzare quanto prodotto dall'Appaltatore in conformità alle previsioni del Capitolato Informativo.

Art. 18 - Documenti contrattuali e interpretazione del contratto

18.1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il bando di gara e gli atti deliberativi relativi all'appalto e il contratto di appalto;
- b) il Capitolato speciale – parte amministrativa, compresi eventuali allegati allo stesso, e il Capitolato speciale - parte tecnica;
- c) tutti gli elaborati progettuali e gli altri atti del PFTE, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- f) il piano operativo di sicurezza (POS);
- g) il cronoprogramma dei lavori;
- h) le polizze di garanzia previste per legge e dal Capitolato speciale – parte amministrativa;

- i) il computo metrico estimativo;
- l) il Capitolato informativo;
- m) l'offerta prodotta dall'aggiudicatario completa di tutte le relazioni, elaborati ed allegati;
- n) la relazione CAM e il D.M. 23 giugno 2022 relativo ai Criteri Ambientali minimi in ambito edilizio per la parte richiamata nel CSA.

18.2 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei al rapporto negoziale:

- a) la tabella di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per gruppi omogenei; essi hanno efficacia solo ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti e del subappalto nonché ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzione dei lavori ai sensi dell'art. 120, D.Lgs.n. 36/2023;
- b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato sia quelle risultanti dalla "lista", completata e presentata in sede di gara come illustrato nel Disciplinare di gara, per la parte del lavoro a corpo.

18.3 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei vari documenti di cui al precedente punto 16.1, avranno prevalenza le disposizioni contenute nei documenti secondo il seguente ordine di priorità, ad eccezione di quanto stabilito al successivo art. 16.4:

- a) Contratto
- b) Capitolato speciale d'appalto (salvo quanto previsto al successivo comma 2)
- c) Capitolato informativo
- d) Elaborati grafici del PFTE
- e) Elenco prezzi unitari
- f) PSC
- g) POS
- h) Cronoprogramma

18.4 In deroga a quanto previsto al precedente punto 18.3, le parti del Capitolato informativo che disciplinano: le tematiche digitali, i processi informativi, la strumentazione *hardware* e *software* e la modellazione informativa BIM prevalgono sugli altri sopra richiamati documenti contrattuali.

18.5 In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto approvato e posto a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

18.6 In caso di discordanze tra le descrizioni riportate nell'Elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'Elenco prezzi unitari.

18.7 L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato e posto a base di gara; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 19 – Proprietà del progetto

19.1 Con il pagamento, la proprietà del progetto è dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, anche ai fini del suo sfruttamento economico.

19.3 In caso di raggruppamento, a tutti i componenti del raggruppamento è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità del progetto. In ogni caso si applicano le norme relative al diritto d'autore vigenti in Italia.

Art. 20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

20.1 La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti.

20.2 Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall'art.120, comma 12, D.Lgs.n. 36/2023 e dall'art. 6 del relativo allegato II.14.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

21.1 L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

21.2 Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

21.3 La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

21.4 L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

22.1 Ai sensi dell'art. 70 del Capitolato Speciale di Appalto (Parte Amministrativa), sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

22.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo nonché le maggiori somme eventualmente dovute per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamento o conguagli delle somme previste per le spese contrattuali.

22.3 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 23 – Disposizioni sull'antipantouflage o revolving doors

23.1 In conformità all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, si rappresenta la sussistenza del divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano poteri autoritativi o negoziali

per conto delle P.A., di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

23.2 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da tale disposizione sono nulli. È, inoltre, fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti da codesta Amministrazione, trattati, pubblicati e trasmessi come previsto dalle norme regionali, statali e comunitarie in materia di contratti pubblici e come da informativa reperibile sul sito istituzionale, al seguente link

_____.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per l'operatore economico

Per l'Amministrazione

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, co. 2 e 1342 c.c., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Articolo 7 - Termini di esecuzione – penali e premi di accelerazione
- Articolo 9 – Oneri a carico dell'appaltatore
- Articolo 10 - Contabilità dei lavori e pagamenti
- Articolo 13 –Subappalto
- Articolo 15 - Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente.

Per l'operatore economico

Per l'Amministrazione
